

Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale

*Modifiche approvate dal Senato Accademico nella seduta del 27 maggio 2026 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2026.
Documento emanato con Decreto Rettorale n. 190-bis del 9 luglio 2026.*

INDICE

Articolo 1 - Definizioni	3
TITOLO I - Corsi di Studio e strutture didattiche	4
Articolo 2 - Titoli e Corsi di Studio	4
Articolo 3 - Strutture didattiche	5
Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici	5
Articolo 5 - Dipartimento e Consiglio di Dipartimento	6
Articolo 6 - Le Classi di Corsi di Studio e le Giunte di Classe.....	6
Articolo 7 - I Corsi di Studio e i Consigli dei Corsi di Studio	7
Articolo 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio.....	8
Articolo 9 - Crediti formativi universitari	9
Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative.....	10
Articolo 11 - Orientamento e tutoraggio	11
Articolo 12 - Commissioni didattiche paritetiche	12
TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche ...	12
Articolo 13 - Corsi di Laurea	12
Articolo 14 - Corsi di Laurea magistrali	12
Articolo 15 - Corsi di Dottorato di ricerca	13
Articolo 16 - Master universitari.....	14
Articolo 17 - Trasferimenti, passaggi di Corso, ammissione a prove singole.....	14
Articolo 18 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	15
Articolo 19 - Calendario didattico.....	15
Articolo 20 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti	16
Articolo 21 - Esami e verifiche del profitto	16
Articolo 22 - Tirocinio, studenti fuori corso e interruzione degli studi	19
Articolo 23 - Attività didattiche integrative	19
Articolo 24 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica	20
Articolo 25 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio	20
TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti.....	21
Articolo 26 - Immatricolazioni e iscrizioni	21
Articolo 27 - Certificazioni	22
Articolo 28 - Tutela dei diritti degli Studenti	22
TITOLO IV - Norme transitorie e finali.....	23
Articolo 29 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo	23
Articolo 30 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo	23

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b) per Corsi di Studio, Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master universitario, come individuati dall'art. 2;
 - c) per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.), il Dottorato di ricerca ed i Master universitari di primo e secondo livello, come individuati dall'art. 2;
 - d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di Studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
 - e) per Classi di appartenenza quelle riferite ai Corsi di Studio e di Laurea magistrale (Classi di Corsi di Studio), l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali;
 - f) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
 - g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio, come specificato nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'autonomia;
 - h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
 - i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, così come definito dai Decreti ministeriali;
 - j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, come specificato dall'art. 9;
 - k) per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato, come precisato dai Decreti Ministeriali;
 - l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio,

- alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutoraggio, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curricula, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.

TITOLO I - Corsi di Studio e strutture didattiche

Articolo 2

Titoli e Corsi di Studio

1. L'Università Telematica San Raffaele Roma, di seguito denominata Università, rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonché Dottorati di Ricerca e Master universitari.
2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Dottorato di ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Studio, ossia di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dei Decreti Ministeriali, nell'ambito delle Classi di appartenenza dei corsi di laurea e laurea magistrale in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di Studio corrispondente, oltre che, nel caso di laurea e laurea magistrale, dall'indicazione completa di numero d'ordine e di denominazione della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di Studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 270/2004 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, approvati dall'Ateneo in conformità con la vigente normativa.
5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche la revisione dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi umanistici, scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici nel rispetto dell'Ordinamento didattico.
7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 25 del presente Regolamento.

8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.
9. L'Università può attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici e/o integrativi, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di Studio.

Articolo 3

Strutture didattiche

1. La Struttura didattica dell'Ateneo è il Dipartimento.
2. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate dallo Statuto, l'istituzione di commissioni ristrette all'interno del Dipartimento, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

Articolo 4

Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, proposti dai rispettivi Consigli di Corso di Studio e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Dipartimento, ottenuta l'approvazione del Senato accademico e ricevuta l'approvazione da parte del Miur a seguito del parere del Cune, nel caso, dall'Anvur, sono emanati dal Rettore. Gli Ordinamenti dei Corsi di Studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici e superato con successo il relativo iter di accreditamento.
2. Formano parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli ordinamenti didattici di ciascun Corso di Studio; ogni ordinamento didattico determina in particolare:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, indicando le rispettive classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/04, ad uno o più settori scientifico- disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio, approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
 - a) il piano di studi, con l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

- d) la tipologia delle forme didattiche degli esami e delle verifiche del profitto degli studenti devono essere regolamentate in modo da assicurare che il loro svolgimento a distanza avvenga in condizioni di garanzia;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
- f) ogni altra indicazione richiesta dall'art. 11, 2° comma, della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.

Articolo 5

Dipartimento e Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutoraggio e di orientamento promosse dal Dipartimento medesimo e da tutti i Corsi di Studio attivati al suo interno.
2. Il regolamento di Dipartimento disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni, in particolare su:
 - a) il calendario didattico (entro termini massimi fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
 - b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
 - c) l'istituzione delle Commissioni didattiche paritetiche, ai sensi dell'art. 13;
 - d) proposte di istituzione e attivazione dei Corsi di Studio, ai sensi dell'art. 8;
 - e) l'attivazione, proposta, ove siano istituite, dalle Giunte di Classe, di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e sulla loro disattivazione;
 - f) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe;
 - g) nel caso in cui non vi siano più Corsi di Studio afferenti alla medesima classe, i poteri di cui alle precedenti lettere e) ed f) spettano al consiglio di Corso competente.

Articolo 6

Le Classi di Corsi di Studio e le Giunte di Classe

1. Qualora siano stati attivati più corsi di laurea afferenti ad una stessa classe è istituita la Giunta di Classe, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attività didattiche.
2. La Giunta di Classe è costituita dai Presidenti e/o dai Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
3. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento e svolge i seguenti compiti principali:
 - a) proposta d'istituzione di nuovi Corsi di Studio interni alla Classe;
 - b) coordinamento delle attività didattiche e formative dei diversi Corsi di Studio;
 - c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di Studio;
 - d) organizzazione delle attività di tutoraggio promosse dalla Classe;

- e) proposta di progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università e guida alle preiscrizioni, anche realizzabili in collaborazione con Scuole secondarie superiori italiane e straniere.

Articolo 7

I Corsi di Studio e i Consigli dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente normativa, del D.M. 270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta del Dipartimento, con delibera del Consiglio di Amministrazione previa valutazione del Senato Accademico.
2. I Corsi di Studio possono essere attivati anche sulla base di convenzioni con diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono a uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, dai Ricercatori affidatari di insegnamenti all'interno dei Corsi di Studio e dai professori a contratto, incaricati dal Dipartimento di svolgere attività didattica, come previsto dallo Statuto.
4. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un Presidente, eletto dal Consiglio tra i Docenti che ne fanno parte o dal Rettore con specifico Decreto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico, il regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali per la Classe;
 - b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica e organizzativa dei vari curriculum proposti dall'Ordinamento;
 - c) sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza, ove istituita, i requisiti di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, indicati nell'Ordinamento didattico, eventualmente quantificandoli in obblighi formativi aggiuntivi e progettando l'eventuale istituzione da parte del Dipartimento di attività formative propedeutiche ed integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;
 - d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni alla Giunta di Classe, ove istituita; verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Direttore del Dipartimento eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 - e) provvede al coordinamento di attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
 - f) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica;

- g) esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
 - h) esamina e approva le richieste di trasferimento degli studenti e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla mobilità studentesca o di Regolamenti specificatamente adottati al livello di Corso di Studi;
 - i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - j) verifica la durata normale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
 - k) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
 - l) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
 - m) propone alla Giunta di Classe, ove istituita, le modalità del riconoscimento dei crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art. 9, comma 5.
6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, in accordo a quanto previsto dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004.
7. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 12, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3).
8. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004.

Articolo 8

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Ateneo attiva i Corsi di Studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero.
2. L'istituzione di un nuovo Corso di Studio, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di Studio già attivati sono di competenza del Consiglio di

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle Leggi vigenti. Fermo il rispetto delle procedure dettate dal D.M. 270/04, il nuovo Corso di Studi può essere attivato a partire dall'inizio del successivo anno accademico.

3. Nel caso di disattivazione di Corsi di Studio, l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, 2° comma, del D.M. 270/04, assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando al Consiglio di Dipartimento la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità, di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Articolo 9

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.
2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica frontale (tesi, progetti, tirocini, stages, competenza linguistica ed informatica, ecc.).
3. Nella presentazione dei singoli insegnamenti le attività di didattica erogativa e interattiva (DE+DI) devono coprire un minimo di 6 h per CFU, garantendo altresì almeno un'ora per CFU sia per la DE che per la DI. Data la continua evoluzione dell'e-learning e dei suoi formati, viene anche consentita la facoltà di derogare da tali parametri minimi, purché esclusivamente all'interno di un progetto che voglia assumere particolare rilevanza innovativa, motivando adeguatamente tale scelta sul piano metodologico e con riferimenti a modelli internazionali accreditati. Nel computo delle ore della DE non è considerabile la semplice esposizione in piattaforma di contenuti di supporto, tipicamente sotto forma di slide, o di pdf o simili (l'impiego di questi contenuti rientra nei tempi di studio dello studente) mentre la durata fisica di erogazione può essere moltiplicata per 2, date le necessità di riascolto. Nel computo delle ore della DI sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul Corso di Studio, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano nell'ambito del semplice tutoraggio di orientamento; La DI può assumere carattere individuale oppure collaborativo; in questo secondo caso devono essere indicati criteri di costituzione dei gruppi e criteri di valutazione.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Dipartimento, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. L'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi è regolamentato secondo il D.M. 270/04.
5. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di Studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa

vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base al Regolamento di Dipartimento e in forme regolamentate dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

6. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione in accordo a quanto previsto dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004.
7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso (ai sensi dell'art. 18), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altre Università, compete al Consiglio del Corso di Studio in cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Articolo 10

Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Studio tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, porta al riconoscimento di obblighi formativi aggiuntivi.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, i Consigli di Corso di Studio possono prevedere, internamente a ciascun corso, l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati sulla base di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato Accademico. I Regolamenti Didattici possono prevedere anche l'attivazione di attività formative propedeutiche, in vista dell'accesso al primo anno, la cui partecipazione da parte degli studenti immatricolati sia soltanto consigliata e facoltativa.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale, non a ciclo unico, occorre possedere i requisiti curriculari previsti dal corrispondente Regolamento didattico e un'idonea preparazione personale necessaria a frequentare con profitto il Corso. I requisiti curriculari prevedono:
 - a) il possesso di un Diploma di Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19;

- b) il possesso di Cfu in specifici ambiti disciplinari e/o SSD collezionati complessivamente dallo studente nel percorso di Laurea o Laurea Magistrale di provenienza;
- c) eventuali specifiche conoscenze e/o competenze che lo studente deve possedere per frequentare con profitto il Corso. Eventuali carenze nei requisiti curriculari devono essere colmate dallo studente prima dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, acquisendo dei crediti formativi mediante l'iscrizione a specifici corsi singoli o ad un altro Corso di Laurea. Il grado e l'adeguatezza della preparazione personale sono verificati con procedure definite nei Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito il Diploma di Laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal Regolamento didattico stesso.

Articolo 11 Orientamento e tutoraggio

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutoraggio e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito Regolamento, ad organizzare le attività di orientamento e tutoraggio previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta del Corso di Studio, percorso degli studi e delle attività connesse dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).
2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi e amministrativi di tali attività e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento ed il tutoraggio. Tale Servizio può operare anche in collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati.
3. Le attività di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.
4. In materia di orientamento alla scelta universitaria le Classi di Corsi di Studio, eventualmente con il supporto organizzativo dell'ufficio di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale o con singoli istituti, possono offrire:
 - a) attività didattico orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
 - b) corsi di formazione dei docenti di Scuola Superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento, inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
5. In materia di orientamento, i Consigli dei Corsi di Studio diffondono, mediante l'attività di tutoraggio, informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

6. In materia di orientamento post-universitario, il Dipartimento può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

Articolo 12

Commissioni didattiche paritetiche

1. Presso ogni Dipartimento deve essere istituita una Commissione didattica paritetica, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. L'Ateneo può inoltre attivare ulteriori commissioni didattiche di Corso di studio.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo Delegato ed è composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Dipartimento, da docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento e da rappresentanti degli studenti in modo che sia assicurata una composizione paritetica.
3. La Commissione paritetica svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione didattica;
 - c) esprime pareri al Consiglio di Dipartimento sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6);
 - d) esprime parere di merito sulla congruità tra obiettivi e insegnamenti prima dell'attivazione di un Corso di Studio e può assumere compiti di vigilanza.

TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Articolo 13

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di Laurea, secondo le normative prescritte dall'art. 10.
3. Per conseguire il Diploma di Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Articolo 14

Corsi di Laurea magistrali

1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività d'elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale, non a ciclo unico, è il possesso del Diploma di Laurea triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Viene altresì verificata l'adeguatezza della personale preparazione con le modalità previste dal Regolamento didattico di ciascun corso di studio.
3. Per conseguire il Diploma di Laurea Magistrale, non a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La durata normale dei Corsi di Laurea magistrali (non a ciclo unico) è di due anni.
4. Per conseguire il Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 crediti. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrali (a ciclo unico) è di cinque anni.

Articolo 15

Corsi di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi Regolamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale conseguita all'interno di un numero di Classi di studio precisato dal Regolamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.
5. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti Rettorali.
6. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato Internazionale. In tal caso, le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai regolamenti didattici in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

7. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, comprensivi dell'eventuale articolazione in curriculum, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni.
8. Ai sensi dell'art. 19, parte delle attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca può essere svolta anche all'estero, presso Università o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciuta come curriculum, ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19.

Articolo 16

Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea triennale o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito un Diploma di Laurea triennale. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma di Laurea triennale o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo, l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.
6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani e stranieri.

Articolo 17

Trasferimenti, passaggi di Corso, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altre Università e le domande di passaggio a Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti ed indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale riconoscimento di obblighi formativi aggiuntivi da assolvere.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di Studi può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio, secondo criteri stabiliti

dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università Italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curriculum individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dai Regolamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università Italiane o straniere (o ad esse assimilabili).

3. I regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.
4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio, ad ogni livello, presenti nell'Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 18

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (Programmi Socrates/Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di Studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai Regolamenti dei Programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, di semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di Studi interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 6.

Articolo 19

Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Dipartimento, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, annualità, ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 24.

3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera numero e articolazione delle sessioni di esame dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 26.

Articolo 20

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti nel rispetto della normativa vigente sui limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche.
2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere altre attività formative, in accordo con quanto previsto dai corrispondenti Ordinamenti, come ad esempio: seminari, esercitazioni in laboratorio, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio. Per tali attività formative dovranno essere indicati nei Regolamenti didattici:
 - a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito;
 - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti.
3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono disciplinari o integrati ed essere affidati, in questo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5. I consigli di Corso di Studio possono proporre al Consiglio di Dipartimento di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati. Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di attivare gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
6. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito del Consiglio di Dipartimento verificare che i programmi didattici e le prove di esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 21

Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto è svolta, nel rispetto della normativa vigente, presso la sede legale dell'Ateneo oppure presso le sedi d'esame dell'Università, da

parte di professori universitari e ricercatori. La verifica del profitto è individuale e deve accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, descritti nei regolamenti didattici dei corsi di studio, secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità di giudizio.

2. A seconda della tipologia, della durata e delle modalità di erogazione degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'insegnamento e l'acquisizione dei crediti formativi universitari assegnati. Tali prove possono consistere in esami orali, scritti, pratici, grafici o in una combinazione di tali modalità, con votazione espressa in trentesimi, oppure nel superamento di altre prove di verifica, quali prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, elaborati, progetti, colloqui, prove intermedie o esoneri parziali orali o scritti, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. In caso di votazione massima, la Commissione può attribuire la lode. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto; essa è annotata mediante un giudizio sul verbale con la dicitura "insufficiente" o "respinto", non è inserita nel curriculum dello studente e non influisce sul computo della votazione della prova finale del corso di studio.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove intermedie e verifiche formative in itinere, anche mediante test a scelta multipla, vero/falso, sequenze di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti individuali o di gruppo, attività online o altre modalità idonee. Tali prove sono funzionali alla valutazione del docente e all'autovalutazione dello studente e possono concorrere alla valutazione finale, secondo criteri previamente stabiliti e resi noti agli studenti.
5. L'esame di profitto dell'insegnamento valorizza il lavoro svolto in rete, tenendo conto, secondo quanto stabilito dai regolamenti didattici dei corsi di studio, dei risultati delle eventuali prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività online, delle interazioni tracciate dalla piattaforma e dei risultati della prova conclusiva di profitto. La verifica e la certificazione degli esiti formativi intermedi possono essere realizzate mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si tengono di norma, come gli esami, a conclusione dell'attività formativa o entro i limiti temporali specificamente previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, e si risolvono, ove previsto, in un riconoscimento di idoneità. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale e registrati secondo le procedure amministrative, anche telematiche, adottate dall'Ateneo.
7. Di norma, le prove di esame si svolgono con la presenza fisica dello studente in una delle sedi dell'Ateneo. Sono possibili deroghe con riferimento a: a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della L. 104/1992 e della L. 17/1999 o a studenti in detenzione, nel rispetto delle linee guida definite dalle autorità competenti; b) temporanee situazioni emergenziali che consentano l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compresa la prova finale, previo nulla osta ministeriale ove richiesto; c) ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente. In caso di svolgimento a distanza delle prove d'esame sono garantite,

tramite idonee misure tecniche e organizzative, l'univoca identificazione dei candidati e il corretto svolgimento delle prove.

8. Nella sede legale dell'Ateneo si tengono esami scritti, orali e/o pratici alla presenza delle Commissioni d'esame, la cui composizione è descritta al comma 10. Nelle sedi d'esame si svolgono solo esami scritti, sotto la supervisione di una commissione di sorveglianza, che ha come unico compito quello di assicurare il corretto svolgimento della prova. Gli elaborati sono trasmessi alla Commissione d'esame, che è l'unica responsabile dell'accertamento della preparazione dei candidati e, in particolare, effettua la correzione delle prove scritte.
9. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento o per motivate esigenze organizzative, le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute, garantendo comunque la trasparenza dello svolgimento della prova. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
10. La composizione delle Commissioni degli esami di profitto, orali o scritti, è definita in base ai seguenti principi: a) la Commissione è composta da almeno due componenti docenti ed è presieduta dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente designato dalla struttura didattica competente; b) per gli insegnamenti integrati, la Commissione è composta dai titolari dei moduli costituenti l'insegnamento ed è presieduta dal docente individuato dalla struttura didattica competente; c) possono far parte della Commissione anche tutor disciplinari e cultori della materia; d) nel caso di insegnamenti integrati, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente, che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
11. I cultori della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o Laurea conseguita in base alla normativa previgente all'applicazione del D.M. 509/1999, e sono nominati secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo. La Commissione d'esame è l'unica responsabile dell'accertamento della preparazione dei candidati e della valutazione delle prove.
12. Le certificazioni relative ad attività formative senza prova di verifica possono essere affidate a un tutor o ad altra figura individuata dai regolamenti didattici, secondo modalità idonee a garantire la corretta attestazione dell'attività svolta.
13. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della Commissione o validato secondo le procedure telematiche adottate dall'Ateneo. I Presidenti delle Commissioni curano la corretta compilazione e chiusura del verbale. Il verbale cartaceo può essere integrato o sostituito da specifiche procedure telematiche atte a certificare l'assolvimento e la chiusura della procedura amministrativa.
14. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate almeno tre sessioni di esame per anno accademico, salvo diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili.
15. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere tutti gli esami degli insegnamenti frequentati, nel rispetto delle propedeuticità e di eventuali altre limitazioni previste nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Tirocinio, studenti fuori corso e interruzione degli studi

1. I Regolamenti didattici possono prevedere specifici obblighi di frequenza del tirocinio in relazione al Corso di Studio.
2. Il riconoscimento della frequenza alle attività di tirocinio, ove richiesto, avviene attraverso una documentazione predisposta dalla Segreteria studenti e consegnata ad ogni docente titolare di corso il quale, al termine del Corso, consegnerà la documentazione attestante le frequenze al tirocinio di ogni singolo studente alla Segreteria studenti, che provvederà all'affissione dell'elenco degli studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai singoli regolamenti didattici. Nel caso in cui uno studente abbia superato tale massimo dovrà recuperare le ore di tirocinio mancanti, nei modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di Studio.
3. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti dal Regolamento didattico del singolo corso e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio.
4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso di studi competente, fermo restando il requisito di non obsolescenza dei contenuti disciplinari.
5. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, esami superati e crediti acquisiti, potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di Studi, previa verifica.
6. Agli iscritti ai Master che siano stati ammessi a un Corso di Dottorato di ricerca, sia in sede, sia presso altre Università, si applicano le normative vigenti.

Articolo 23

Attività didattiche integrative

1. L'Ateneo provvede all'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutoraggio.
2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate, l'Ateneo comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico come completamento dell'offerta formativa di base. Possono rientrare tra le attività integrative:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5),
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di Studio per informarli sui percorsi

formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6)

- c) attività di tutoraggio finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento (art. 12), nonché alle attività di recupero decise dal Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto il minimo delle frequenze stabilite dal regolamento didattico del Dipartimento;
- d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
- e) attività di incremento e di integrazione dell'offerta formativa prevista dai Regolamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);
- f) corsi per la formazione permanente;
- g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 24

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'Università cura la diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
3. L'Ateneo pubblicizza, a cura della Segreteria Studenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle iscrizioni ai Corsi di Studio.
4. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 25

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva che deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante. Il Regolamento didattico del Dipartimento disciplina il Calendario didattico e delle prove finali.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il numero dei crediti universitari previsti dal relativo regolamento didattico.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento può prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria Didattica.
6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Dipartimento, gli studenti che sono tenuti, ai sensi dei commi precedenti, all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad approvazione del Consiglio di Corso di Studio l'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
 - a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i docenti di un medesimo Consiglio;
 - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;
 - c) la possibilità di avvisare tempestivamente gli studenti interessati dei bandi concernenti le eventuali forme di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.
7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori c/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente e/o dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore.
8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori a contratto nell'anno accademico interessato.
9. Nei Corsi di Studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Atenei.

TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti

Articolo 26

Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di Studi sono chiaramente indicati congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso di Studio, sulle modalità e la tempistica della eventuale prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta superata tale prova e le tasse da pagare - nella Guida prevista dall'art. 24, comma 4, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.

2. Chi è già in possesso di Laurea, Laurea Magistrale o di Laurea Specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Direttore del Dipartimento l'abbreviazione di carriera. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso di Studio interessato, che proporrà al Consiglio di Dipartimento le eventuali delibere in proposito.
3. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

Articolo 27 Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformità con la legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e sulla trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è strutturato secondo modalità definite dalle Giunte di Classe e dal Consiglio di Dipartimento e può essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera, anche parziale, dello studente con l'attestazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 28 Tutela dei diritti degli Studenti

1. La tutela dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalità particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate al perseguimento di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

Articolo 29

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti Ministeriali.
2. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 30

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, del Consiglio di Dipartimento o di altre strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore previo parere favorevole del CUN e approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.